

Vale la pena di chiarire preliminarmente che le contro-garanzie nelle categorie A (§ 3) e, in parte, B (§ 4), sono state chieste e deliberate in anni diversi e sono quindi disciplinate da *set* di disposizioni e/o da comportamenti operativi del gestore del Fondo che hanno subito variazioni nel corso del tempo.

Sarebbe dunque esercizio impossibile quello di ritagliare un elenco *ad hoc* per ciascuna singola contro-garanzia, legato o al periodo in cui venne chiesta e deliberata, o agli eventi particolari che sono accaduti o non sono accaduti durante la gestione del credito deteriorato da recuperare. A ciò si aggiunga che il gestore può inviare richieste integrative.

Si ritiene tuttavia che **quanto segue rappresenti un elenco *standard* sufficientemente ampio per fornire una dimensione globale del fenomeno documentale**, attraverso il quale ottenere l'escussione di una contro-garanzia.

Documentazione di pertinenza Unionfidi	Documentazione originata dal titolare del credito
<p>È la documentazione relativa alla PMI, soggetto beneficiario finale dell'agevolazione, che il confidi raccoglie e mette a disposizione del Fondo in caso di richiesta di liquidazione della contro-garanzia (l'elenco segue un astratto ordine logico delle circostanze da documentare, ossia l'identificazione del soggetto, il merito del credito e l'operazione di finanziamento garantita)</p> <p>1. Il c.d. Allegato 2 cioè la domanda di contro-garanzia del confidi al Fondo (già disponibile nel portale web) ed il c.d. Allegato 4.</p> <p>Nota bene: per le domande di contro-garanzia inoltrate dopo il 06/12/2012 (rif. alle disposizioni successive al c.d. decreto "Salva Italia") deve essere prodotto il citato Allegato 4, una auto-dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della PMI, accompagnata dal suo documento di identità personale.</p> <p>2. La documentazione PMI (con rif. alla data dell'Allegato 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • visura Registro imprese o equipollente da cui desumere la compagine sociale (per le cooperative, il Libro Soci) • presenza / assenza di partecipazioni dei soci in altre aziende • presenza / assenza di partecipazioni della PMI in terzi • numero dipendenti alla data dell'ultimo bilancio approvato prima dell'operazione di credito <p>3. Se tra i soci della PMI appare altra azienda che ne detiene una quota pari o superiore al 25%</p> <ul style="list-style-type: none"> • compagine sociale • ultimo bilancio approvato • presenza / assenza di partecipazioni dei soci in altre aziende 	<p>È la documentazione relativa al rapporto di credito con la PMI. Il Fondo può chiedere integrazioni documentali all'elenco che segue (l'elenco segue un astratto ordino crono-logico delle circostanze da documentare, ossia è redatto secondo un astratto <i>id quod plerumque accidit</i>)</p> <p>1. Delibera di concessione del finanziamento che riporti la <u>data in cui è stata assunta.</u></p> <p>Nota Bene: le delibere di operazioni di credito assunte dopo il 09/03/2014 (rif. alle disposizioni successive al c.d. "Decreto del Fare") devono essere condizionate ⁽¹⁾ e rispettare le circostanze indicate dalle regole all'epoca introdotte, di cui si deve fornire prova documentale (vedi n. 2 e n. 3).</p> <p>2. prova della inesistenza di pregiudizievoli, desunta da pubblici registri o da S.I.C. (per le società di persone, anche in relazione ai soci amministratori)</p> <p>3. prova della inesistenza di crediti scaduti da oltre 180 giorni, desunta dalla CE.RI. dell'intermediario stesso</p> <p>4. garanzie reali e/o personali eventualmente acquisite</p> <p>5. Per operazioni di credito di qualsiasi durata, purché con piano di ammortamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contratto di finanziamento e documento di sintesi • piano di ammortamento • atto e/o conteggio di erogazione • indicazione della data di scadenza della prima rata rimasta in tutto o in parte non pagata

(1) Le delibere devono esplicitare la condizione che la loro esecutività è subordinata all'acquisizione dell'agevolazione (contro-garanzia) del Fondo di Garanzia.

<ul style="list-style-type: none"> • presenza / assenza di partecipazioni della azienda in terzi • numero dipendenti alla data dell'ultimo bilancio approvato <p>4. Se tra i soci della PMI appare una società fiduciaria che ne detiene una quota pari o superiore al 25%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla fiduciaria che attesti che il soggetto fiduciante non si trovi in una relazione di associazione e/o collegamento ai fini del calcolo della dimensione aziendale. <p>5. Se i soci persone fisiche detengono partecipazioni in altre imprese "collegate" (quindi la persona o il gruppo di persone fisiche detengono il controllo di altra o altre aziende svolgenti un'attività compresa nella stessa classificazione economica ISTAT) occorre produrre, relativamente alle società in cui dette persone fisiche socie della PMI detengono il controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> • compagine sociale di tali aziende partecipate • ultimo bilancio approvato di tali aziende • presenza / assenza di partecipazioni dei soci in aziende terze • presenza / assenza di partecipazioni di tali aziende in terzi • numero dipendenti alla data dell'ultimo bilancio approvato <p>6. Se la PMI stessa detiene partecipazioni pari o superiore al 25% in una o in più aziende, relativamente a ciascuna di quest'ultime occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compagine sociale • ultimo bilancio approvato • documento che mostri o escluda partecipazioni di tale azienda in altre aziende • documento che mostri o escluda partecipazioni di tali soci in altre aziende • numero dipendenti alla data dell'ultimo bilancio approvato <p>7. La documentazione su cui si basa lo <i>scoring</i> della PMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>per le società di capitali</u>: ultimi 2 bilanci approvati e relativi verbali assembleari • <u>per le società di persone in regime di contabilità ordinaria</u>: <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni fiscali • prova della trasmissione ad Agenzia delle Entrate • i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico firmati e timbrati dalla PMI degli stessi anni 	<p>6. Per operazioni di credito senza piano di ammortamento (o <i>bullet</i>), documenti che consentano il controllo tra la data di scadenza della linea di credito e la prima data in cui sono state avviate le procedure di recupero.</p> <p>7. In caso di variazioni di durata delle operazioni di credito (moratorie, piani di rientro, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta della PMI • delibera dell'intermediario • variazione del contratto, se prevista • nuovo piano di ammortamento <p>8. Per operazioni di fideiussione: documenti relativi alla escussione della fidejussione (richiesta del terzo, eventuale preavviso al cliente, pagamento al terzo)</p> <p>9. Documentazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del debitore; esempi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risoluzione rapporti ed intimazione + prova dell'invio • ricorso e decreto ingiuntivo + prova del deposito • insinuazione al passivo + prova del deposito o dell'invio con pec • precisazione del credito + prova del deposito o dell'invio con pec <p>10. Documenti di carattere giudiziale, anche di procedure esecutive e di procedure concorsuali (è stata omessa una puntuale indicazione)</p> <p>11. Richiesta di escussione della garanzia al confidi</p> <p>12. Documentazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del confidi; esempi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intimazione + prova della consegna pec • intimazione + ricevuta dell'invio della racc. a.r. <p>13. dati anagrafici recenti della PMI</p> <p>14. dati anagrafici recenti dei fideiussori</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>15. In caso di proposte transattive della PMI o di soggetti terzi co-obbligati (a pena di inefficacia, tali proposte sono soggette a preventivo nulla osta del Fondo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • proposta recante cifre e termini di pagamento • visura recente della PMI • ultimo bilancio approvato della PMI • debito complessivo della PMI alla data della proposta • debito complessivo dei fideiussori [per es. desunti attraverso la Centrale dei Rischi] • % della proposta rispetto al debito complessivo • visure immobiliari su PMI (anche se negative) • visure immobiliari sui terzi (anche se negative)
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • <u>per le società di persone in regime di contabilità semplificata:</u> • dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni fiscali • prova della trasmissione ad Agenzia delle Entrate <p>8. Se il credito risulta concesso con finalità investimenti: prova degli investimenti o prova che la documentazione è stata richiesta alla PMI, anche se non è stata ottenuta.</p> <p>9. Delibera di garanzia o, in alternativa, la garanzia.</p> <p>10. Versamento delle commissioni a favore del Fondo</p> <p>11. Avvio delle procedure di recupero del credito tra banca e debitore/i.</p> <p>12. In caso di variazioni della durata delle operazioni di credito (moratorie, piani di rientro, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta PMI di estensione di durata della garanzia • comunicazione del confidi all'intermediario di avvenuta variazione della durata della garanzia 	<ul style="list-style-type: none"> • stima valore degli immobili reperiti (valori OMI) • stima dei gravami esistenti [es. credito residuo di precedenti ipoteche] • eventuali correzioni indicate dall'intermediario • denuncia dei redditi dei fideiussori • valutazioni tecnico-legali sulla bontà della proposta • stima delle ulteriori spese di recupero evitabili • perdita del creditore, del confidi garante e del Fondo • se e come prosegue il recupero del credito <p>Ricevuto il nulla osta dal Fondo di Garanzia ed eseguita la transazione, tempestivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> • accettazione della proposta o contratto unico • versamento/i + quietanza/e • in alternativa, comunicazione di transazione ineseguita
--	---

Casi “speciali” di variazione della durata delle operazioni di credito (e, correlativamente, della garanzia).

Nei casi di Piani di risanamento aziendale ex art. 67 L. Fall. oppure di Accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L. Fall., a causa dei quali può diventare necessario procedere a variazioni alle durate delle operazioni di credito, i documenti che tradizionalmente acquisisce l'intermediario creditore, da produrre al Fondo di Garanzia, sono:

1. (art. 67 L.F.) il Piano di risanamento munito dell'attestazione di veridicità e fattibilità.
2. (art. 182-bis L.F.) l'Accordo di ristrutturazione e la relazione del professionista su veridicità ed attuabilità.
3. Data di pubblicazione nel Registro delle imprese del Piano (facoltativa) ovvero dell'Accordo (obbligatoria).
4. Impegno dei creditori ad accettare il Piano ovvero l'omologazione del Tribunale all'Accordo con i creditori.

Stante la durata prevista per il perfezionamento di tali procedure, ovviamente i documenti vanno forniti tempo per tempo, ancorché la richiesta di variazione della durata dell'operazione di credito possa essere stata inoltrata prima che tutte le formalità si siano concluse.